

Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo  
Area Commercio e Attività Produttive  
Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche-Sanità amministrativa  
GG  
0

2016 04751/016

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28 ottobre 2016

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI  
Stefania GIANNUZZI  
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA

Federica PATTI  
Paola PISANO  
Sergio ROLANDO  
Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori Francesca Paola LEON - Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: RILASCIO DELLE CONCESSIONI SU AREA PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 59/2010 E DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE (BOLKESTEIN). INDIRIZZI OPERATIVI. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO.

Proposta dell'Assessore Sacco.

La città di Torino ha chiesto al Governo di escludere dall'applicazione della direttiva Bolkestein gli operatori ambulanti su area pubblica o di prorogare almeno fino al 2020 l'applicazione della normativa.

Nelle more delle decisioni del Governo, la Città deve comunque predisporre quanto necessario per essere pronta a dare corso alle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni su area pubblica in scadenza alla data del 4 luglio 2017, in attuazione del D.Lgs. n. 59/2010 e della Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) inerenti i servizi nel mercato interno, secondo i principi di cui al Regolamento Regionale n. 6/R del 9 novembre 2015 e dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato D.Lgs. n. 59/2010.

In particolare devono essere messi a bando i posteggi dei seguenti mercati, aree di copertura commerciale (ACC) e i posteggi singoli su area extramercatale (OSP) in concessione pluriennale:

BALTIMORA  
BARCELLONA  
BRUNELLESCHI  
CAMPANELLA  
CASALE - BORROMINI  
CHIETI  
CINCINNATO  
CROCETTA  
DI NANNI  
DON GRIOLI  
FALCHERA VECCHIA  
FORONI  
GROSSETO VENERDI  
GUALA  
MADAMA CRISTINA  
MARTINI  
MIRAFIORI NORD  
NITTI  
NIZZA  
PALESTRO  
PORPORA  
REPUBBLICA CALZATURE  
REPUBBLICA CASALINGHI

REPUBBLICA EXTRALIMENTARI  
REPUBBLICA FIORI  
REPUBBLICA ORTOFRUTTA ALIMENTARI  
REPUBBLICA PRODUTTORI  
SAN PAOLO  
SAN SECONDO  
SANTA GIULIA  
SANTA RITA  
SPEZIA  
SVIZZERA  
TARANTO  
VALLETTE  
VIGLIANI - BENGASI  
VITTORIA  
ACC CARLINA  
ACC CHIRONI  
ACC GROSSETO  
ACC LUCENTO  
ACC MIRAFIORI SUD  
ACC REGIO PARCO  
ACC RUA  
OSP SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NOTTURNA

Inoltre, il sistema dei mercati torinesi presenta storicamente posteggi dedicati ai cosiddetti “battitori”. Tali operatori, anche definiti “turnanti”, si distinguono dagli altri operatori commerciali per il sistema della turnazione dei posteggi assegnati in concessione e per la possibilità di illustrare ad alta voce la qualità, l’utilità e la convenienza delle merci allo scopo di promuoverne la vendita.

La categoria trova regolamentazione nella D.G.R. n. 32- 2642 del 2 aprile 2001 – Allegato A – Capo II recante “Posteggi e altre modalità di partecipazione alle manifestazioni su area pubblica”, Punto 1, lettera f) che dispone che “Il Comune che abbia riservato appositi spazi agli operatori con il sistema del battitore è tenuto a regolamentare l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento:

- 1.1 al regime di occupazione delle aree;
- 1.2 ai criteri per l’assegnazione degli spazi;
- 1.3 ai turni di rotazione degli operatori;
- 1.4 alle modalità per l’assegnazione occasionale degli spazi”.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2012 (mecc. 2012 04004/016), è stato stabilito il regime di occupazione delle aree, prevedendo, tra l’altro, che “i battitori sono titolari di concessioni decennali riferite al proprio mercato turnante (I o II rotazione) e ai giorni

della settimana indicati nel titolo autorizzatorio” e che “gli spazi sono assegnati per mercato turnante secondo l’ordine di turnazione risultante dal libretto di autorizzazione. Le Associazioni di categoria dei battitori gestiscono il sistema di turnazione e trasmettono obbligatoriamente l’ordine di turnazione all’Area Commercio e Attività Produttive e al Corpo di Polizia Municipale”.

Pertanto, devono essere messi a bando anche i posteggi dei due mercati turnanti (I e II rotazione).

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 6/R, Regolamento regionale recante: “Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)”, sono stati approvati i criteri e le modalità relativi alle procedure comunali di selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche nella Regione Piemonte, secondo i contenuti dell’Intesa approvata dalla Conferenza unificata in data 5 luglio 2012 (Rep. Atti n. 83/CU) recante i criteri relativi alle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e del “Documento unitario per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche” del 24 gennaio 2013, prot. n.13/009/CR11/C11, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

L’Intesa e il Regolamento prevedono che il soggetto che beneficia della specifica valutazione nei limiti del 40% del punteggio complessivo (tradotta, nel documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato il 24 gennaio 2013, in 40 punti) sia il soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione e di conseguenza il titolare anche della concessione in scadenza.

Rilevato che il contratto col quale il concessionario di un’area demaniale affitti ad un terzo l’azienda, al cui esercizio quell’area sia destinata, integra un contratto di cosiddetta subconcessione, che non ha ad oggetto il bene demaniale in sé, ma implica il mero trasferimento al subconcessionario delle facoltà spettanti al concessionario ed atteggiandosi, nei rapporti tra privati, come diritti soggettivi perfetti, occorre evidenziare che la città di Torino, dall’entrata in vigore del vigente “Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica”, non considera l’affittuario come titolare della concessione di posteggio.

Infatti, il pagamento del canone COSAP è richiesto al proprietario dell’azienda in affitto e le conseguenze della mancata riscossione di detto canone incidono direttamente esclusivamente sul proprietario e solo in via mediata, in caso di decadenza della concessione per morosità, sull’eventuale affittuario.

In coerenza con quanto sopra esposto, anche nei casi di affitto di azienda la Città ha

costantemente applicato con esclusivo riferimento ai proprietari il disposto degli articoli 16, comma 12 e 22, comma 10, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica (n. 305), disponendo la revoca della concessione di posteggio in caso di morosità del canone COSAP per i precedenti anni e subordinando le volture delle concessioni, gli ampliamenti, gli scambi, le miglorie e gli accorpamenti al regolare pagamento della COSAP/COPA e della TARSU, nonché all'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

In considerazione di quanto sopra esposto, i 40 punti saranno riconosciuti al titolare della concessione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto della proprietà dell'azienda, indipendentemente che abbia o meno concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa.

Dato atto che in data 14 aprile 2016 si è provveduto, ai sensi del punto 9 dell'Intesa siglata in data 5 luglio 2012, a dare comunicazione delle selezioni informando le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL componenti della Commissione Consultiva Tecnica prevista dall'art. 47 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica, si rende necessario provvedere a fornire al Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa i seguenti indirizzi operativi per la predisposizione dei bandi.

I bandi avranno come oggetto le assegnazioni, per anni dodici, delle concessioni in scadenza alla data del 4 luglio 2017 dei posteggi nei mercati, nelle ACC, nei due mercati turnanti (I e II rotazione battitori) e nei posteggi singoli (OSP) esistenti nel territorio comunale.

Rilevato che è necessario, per il periodo di svolgimento delle procedure di selezione, rendere stabile e non suscettibile di mutamenti la individuazione dei posteggi messi a bando, si stabilisce che:

1. le istanze di migloria, frazionamento, scambi posto, cambio settore merceologico e ogni altra istanza riguardante la concessione dovranno pervenire agli uffici entro il 4 novembre 2016, a pena di archiviazione. La presentazione di tali pratiche potrà nuovamente avvenire a far data dal 1° settembre 2017;
2. la sospensione dei termini del procedimento sino al 1° settembre 2017 delle istruttorie relative alle istanze di migloria, frazionamento, scambi posto, cambio settore merceologico e ogni altra istanza riguardante la concessione presentate e non ancora definite con provvedimento espresso alla data del 10 novembre 2016;
3. la sospensione dei termini dei procedimenti di revoca della concessione di posteggio e conseguente decadenza per irregolarità contributive e fiscali (VARA), per morosità riferita al Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) e per assenze ingiustificate dalla data di adozione del presente atto e fino al 1° settembre 2017, fermi restando la registrazione e il computo delle assenze nel citato periodo da parte della Polizia Municipale. La sospensione dei termini dei procedimenti relativi al VARA non esonera gli operatori dal possesso del documento in corso di validità per l'esercizio del commercio su area pubblica;

4. le comunicazioni (S.C.I.A.) di subingresso per vendita o per affitto d'azienda dovranno pervenire agli uffici entro il 4 novembre 2016, a pena di archiviazione. La presentazione di tali pratiche potrà nuovamente avvenire a far data dal 5 luglio 2017;

5. resta salva la possibilità in ogni tempo, per coloro che abbiano concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, di rientrare nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto.

Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della selezione, complete di marca da bollo e firmate digitalmente, devono essere inviate al Comune, unitamente a tutti gli allegati inseriti sul portale telematico appositamente predisposto con firma digitale.

La realizzazione del portale telematico ha permesso di predisporre una modulistica cosiddetta 'intelligente' che aiuta l'utente nella compilazione della stessa, proponendo in sede di redazione della domanda una serie di informazioni relative al richiedente desunte dalla banca dati SIAP (dell'Area Commercio e Attività Produttive) e che, inoltre, impedisce la trasmissione di pratiche incomplete.

In conformità con quanto precisato con la risoluzione ministeriale n. 212434 del 24 dicembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha confermato che le comunicazioni tra le imprese e Pubblica Amministrazione possano avvenire a mezzo PEC esclusivamente nei casi in cui non sia prevista una diversa forma di comunicazione telematica: “le imprese pertanto devono conformarsi alle modalità di comunicazione telematica scelte da ciascuna Amministrazione e non possono liberamente optare per una trasmissione tramite PEC che infatti non dà luogo ad una gestione telematica del procedimento”, le domande, a pena di esclusione, dovranno essere inviate tramite il portale telematico appositamente predisposto, utilizzando il modello scaricabile dallo stesso.

Per la presentazione della domanda è possibile avvalersi di un delegato provvisto di firma digitale. In caso di invio da parte del delegato occorrerà altresì la firma autografa del richiedente, ove prevista.

L'Amministrazione potrà procedere ad effettuare dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà contenute nelle domande ammesse, o ad esse allegare, secondo i criteri che verranno stabiliti in apposito provvedimento.

Nel caso in cui vengano accertate false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, si procederà al diniego del rilascio della concessione o alla dichiarazione di revoca della concessione se già rilasciata, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;

- indicazione del posteggio e del/i giorno/i a cui la domanda si riferisce ad esclusione dei battitori;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59 /2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente (operatori commerciali);
- autocertificazione dei requisiti morali di cui all'art. 4, comma ,6 del D.Lgs. n. 228/2001 (produttori agricoli);
- indirizzo PEC valevole per tutta la durata del bando al quale ricevere tutte le comunicazioni inviate dal Comune.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i dichiaranti ove prevista la firma autografa;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non comunitari (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- in caso di presentazione della domanda da parte di un delegato: procura speciale con firma autografa o digitale del/i delegante/i.

Alle domande correttamente presentate non sono consentite integrazioni salvo nei casi previsti dall'art. 10 (Soccorso istruttorio) dello Schema di bando approvato con la presente deliberazione.

È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto nello stesso giorno e mercato secondo quanto previsto dall'art. 15 (Norme transitorie e finali), comma 7, del D.P.G.R. 9 novembre 2015 n. 6/R:

- fino ad un massimo di 3 autorizzazioni presso mercati con più di trenta posteggi;
- fino ad un massimo di 2 autorizzazioni presso mercati con trenta posteggi o inferiori.

È fatto salvo per i concessionari uscenti, i quali non utilizzano contemporaneamente le concessioni in eccedenza, perché date in gerenza a seguito di affitto di azienda, il limite previsto dalla vigente normativa regionale e comunale. In caso di affitto di azienda e di superamento dei limiti di cui sopra, la domanda dovrà essere presentata dal proprietario congiuntamente con l'affittuario, a pena di decadenza delle concessioni eccedenti il limite.

Occorre, infatti, rilevare che la Città, in applicazione dell'allegato A alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, titolo IV, capo II, sez. I, punto 6 e dell'art. 11, comma 6, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica, ha univocamente interpretato tali norme nel senso di legittimare il superamento del limite massimo di concessioni in capo allo stesso concessionario in presenza di altro soggetto giuridico (affittuario di azienda) effettivo fruitore dei titoli in eccedenza.

A tal proposito l'Intesa in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, al punto 7, prevede un congruo periodo transitorio per sanare eventuali situazioni già in atto nelle quali un

medesimo soggetto giuridico sia titolare o possessore di un numero di concessioni eccedenti il limite consentito.

Pertanto, in esecuzione del punto 7 della citata Intesa, occorre prevedere un periodo transitorio, avente scadenza al 5 luglio 2018, per la sanatoria di tali situazioni. Trascorso tale periodo, nel caso di inosservanza dei termini di regolarizzazione delle singole posizioni, la Città procederà d'ufficio all'adozione di provvedimenti di revoca delle concessioni in esubero.

Il richiedente, a pena di esclusione, dovrà essere in regola con i pagamenti relativi a COSAP, TARI e sanzioni amministrative definitive a ruolo per violazioni delle norme sul commercio su area pubblica; in caso di accertata irregolarità, il richiedente dovrà provvedere, entro i termini stabiliti dalla Città, all'estinzione dell'intero debito o all'ottenimento del piano di rateizzazione con pagamento delle prime 3 rate; in caso di piano di rateizzazione già in corso sarà necessario provvedere al regolare pagamento delle rate scadute.

I titolari di concessione dello stesso posteggio per più giorni della settimana (autorizzazione non frazionata) potranno presentare un'unica domanda; in caso di autorizzazione frazionata dovrà essere presentata una domanda per ogni autorizzazione.

Le concessioni saranno assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio e giorno della settimana, mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti. Con riguardo ai battitori l'eventuale formazione della graduatoria sarà effettuata in relazione al mercato turnante (I o II rotazione).

In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

#### **Operatori commerciali**

a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa. Si precisa che i periodi di anzianità acquisiti dal soggetto che partecipa al bando e dal suo eventuale ultimo dante causa non si sommano matematicamente ma si cumulano in modo che i periodi coincidenti vengano presi in considerazione una sola volta. Si precisa inoltre che nel caso di reintestazione in capo al titolare originario, dopo un contratto di affitto di azienda, lo stesso potrà vantare, oltre alla sua anzianità, quella del suo ultimo dante causa, cioè dell'affittuario.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuirà un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione, purché risultante iscritto al Registro delle Imprese, in scadenza al momento della presentazione della



domanda. Per titolare della concessione si intende il soggetto destinatario delle richieste di pagamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP);

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta la documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali (DURC o CRC). Ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio in graduatoria costituisce onere in capo al richiedente la produzione del relativo certificato;

d) a parità di punteggio totale il posteggio è attribuito al titolare, al momento del bando, della concessione scaduta.

In caso in cui non ricorrano i presupposti previsti al punto d), a parità di punteggio totale fra i concorrenti, il posteggio è attribuito in base alla maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche, come valore assoluto (somma dei periodi effettivi di iscrizione).

Atteso che le procedure di selezione per la concessione non hanno come oggetto posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, non si darà luogo all'attribuzione di un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata.

#### **Produttori agricoli**

a) punti venticinque sono attribuiti all'azienda iscritta nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica informatizzata di attività con metodo biologico e sia in possesso del documento giustificativo, in corso di validità, rilasciato dall'organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento. L'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul B.U. della Regione Piemonte e l'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nell'area tematica Agricoltura;

b) punti venti sono attribuiti all'azienda che beneficia, dall'anno precedente o almeno nell'anno in questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, misura 214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10. Per il riconoscimento della priorità l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha inoltrato la domanda di pagamento;

c) all'azienda iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio, in un comune limitrofo, in un altro comune della stessa provincia, in un comune di altre province della Regione Piemonte sono attribuiti, rispettivamente, i seguenti punteggi:

1) punti dieci all'azienda avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio.

- 2) punti sei all'azienda avente sede in un comune limitrofo al comune sede di posteggio;  
se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due.
- 3) punti quattro all'azienda avente sede in un altro comune della stessa provincia di appartenenza del comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due.
- 4) punti due all'azienda avente sede in un comune di altre province della Regione; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;

d) punti cinque sono attribuiti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38";

e) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda, purché risultante iscritto al Registro delle Imprese, da intendersi coincidente con il soggetto destinatario delle richieste di pagamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP);

f) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta la documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali (DURC o CRC). Ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio in graduatoria costituisce onere in capo al richiedente la produzione del relativo certificato.

A parità di punteggio totale costituisce titolo di priorità la più giovane età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società, il requisito della più giovane età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.

Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui alla precedente lettera c), si considerano:

- a) sede aziendale: l'ubicazione in un determinato comune della maggior parte del fondo agricolo (superfici) sul quale vengono coltivati i prodotti posti in vendita secondo le previsioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
- b) comuni di montagna: i comuni compresi nell'elenco allegato al vigente Programma di sviluppo rurale del Piemonte.

L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:

- la spedizione delle domande fuori dal termine o con modalità diverse da quelle previste dallo Schema di bando allegato e la presentazione delle domande su

- modello diverso da quello scaricabile dal portale telematico;
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente secondo quanto previsto dal manuale operativo del portale telematico;
  - la mancata sottoscrizione della domanda;
  - la mancata presentazione della procura speciale con firma autografa o digitale del/i delegante/i in caso di presentazione da parte di un delegato;
  - la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali, previsti dall'art. 71 della D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
  - nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali, previsti dall'art. 71 della D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., da parte di quei soggetti individuati all'art. 3, comma 3, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (soci con poteri di amministrazione);
  - la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali, previsti dall'art. 71 della D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
  - la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2 dello Schema di bando;
  - la mancata indicazione del posteggio e del/i giorno/i di cui si chiede l'assegnazione ad esclusione degli operatori turnanti "battitori".

Nel caso in cui, per motivi tecnici, la nuova concessione non sia rilasciata entro la scadenza prevista (4 luglio 2017), l'operatore risultato aggiudicatario della concessione potrà svolgere la propria attività fino al rilascio del nuovo titolo.

In considerazione delle premesse sopra riportate, con il presente provvedimento si procede all'approvazione dello Schema di bando allegato quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Eventuali modifiche di carattere non sostanziale potranno essere apportate allo Schema di bando con successivo provvedimento dirigenziale.

Acquisito il parere favorevole unanime della Commissione Consultiva Tecnica in data 5 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

- 1) di mettere a bando, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, i posteggi dei mercati, i posteggi delle aree di copertura commerciale (ACC), i posteggi dei due mercati turnanti (I e II rotazione battitori) e i posteggi singoli su aree extramercatali (OSP), in concessione pluriennale citati in premessa; in scadenza alla data del 4 luglio 2017;
- 2) di approvare lo Schema di bando allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale (**all. 1**). Eventuali modifiche di carattere non sostanziale potranno essere apportate allo Schema di bando con successivo provvedimento dirigenziale;
- 3) di stabilire che le istanze di migioria, frazionamento, scambi posto, cambio settore merceologico e ogni altra istanza riguardante la concessione dovranno pervenire agli uffici entro il 4 novembre 2016, a pena di archiviazione. La presentazione di tali pratiche potrà nuovamente avvenire a far data dal 1° settembre 2017;
- 4) di stabilire la sospensione dei termini del procedimento sino al 1° settembre 2017 delle istruttorie relative alle istanze di migioria, frazionamento, scambi posto, cambio settore merceologico e ogni altra istanza riguardante la concessione presentate e non ancora definite con provvedimento espresso alla data del 10 novembre 2016;
- 5) di stabilire la sospensione dei termini dei procedimenti di revoca della concessione di posteggio e conseguente decadenza per irregolarità contributive e fiscali (VARA), per morosità riferita al Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) e per assenze ingiustificate dalla data di adozione del presente atto e fino al 1° settembre 2017, fermi restando la registrazione e il computo delle assenze nel citato periodo da parte della Polizia Municipale. La sospensione dei termini dei procedimenti relativi al VARA non esonera gli operatori dal possesso del documento in corso di validità per l'esercizio del commercio su area pubblica;
- 6) di stabilire che le comunicazioni (S.C.I.A.) di subingresso per vendita o per affitto d'azienda dovranno pervenire agli uffici entro il 4 novembre 2016, a pena di archiviazione. La presentazione di tali pratiche potrà nuovamente avvenire a far data dal 5 luglio 2017;
- 7) di stabilire che resta salva la possibilità in ogni tempo, per coloro che abbiano concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, di rientrare nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto;

- 8) di demandare agli Uffici del Servizio l'effettuazione di eventuali controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà contenute nelle domande ammesse, o ad esse allegare, secondo i criteri che verranno stabiliti in apposito successivo provvedimento;
- 9) che, in esecuzione dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, al punto 7, che prevede un congruo periodo transitorio per sanare eventuali situazioni già in atto nelle quali un medesimo soggetto giuridico sia titolare o possessore di un numero di concessioni eccedenti il limite consentito, si fissa al 5 luglio 2018 la scadenza di tale periodo. La mancata osservanza dei termini di regolarizzazione delle singole posizioni, comporterà l'adozione di provvedimenti di revoca delle concessioni in esubero;
- 10) che il richiedente, a pena di esclusione, dovrà essere in regola con i pagamenti relativi a COSAP, TARI e sanzioni amministrative definitive a ruolo per violazioni delle norme sul commercio su area pubblica; in caso di accertata irregolarità, il richiedente dovrà provvedere, entro i termini stabiliti dalla Città, all'estinzione dell'intero debito o all'ottenimento del piano di rateizzazione con pagamento delle prime 3 rate; in caso di piano di rateizzazione già in corso sarà necessario provvedere al regolare pagamento delle rate scadute;
- 11) di approvare le modalità di invio, le cause di inammissibilità e di esclusione della domanda come specificate in narrativa;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 2**);
- 13) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alle Politiche del Lavoro e  
Occupazione Giovanile,  
Commercio, Sportello per le Imprese,  
Promozione Eventi cittadini e Turismo,  
Economato Contratti e Appalti, Avvocatura  
Comunale e Affari Legali.  
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Servizio  
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. La Direttrice Finanziaria  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 51 firmato in originale:

LA SINDACA  
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Penasso

---

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 3 novembre 2016.